



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art.11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che istituisce il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.402 del 30.03.2020 avente ad oggetto: *"Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L.431/1998 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione-rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca D.G.R. n. 581/2019 e 880/2019"*, come modificata ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 27.09.2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 23.06.2025 avente ad oggetto: *"Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L.431/1998 – Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione del Fondo e riparto delle risorse anno 2025"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.154 del 16.02.2026 avente ad oggetto: *"Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 851 del 23 giugno 2025 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026"*;
- la comunicazione della Regione Toscana – Direzione Urbanistica Settore Politiche Abitative e PNRR ns. Prot. n.3159 del 26.02.2026 con la quale vengono comunicati i parametri 2026 cui fare riferimento nell'emanazione dei Bandi comunali;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Sostenibilità – Settore Politiche abitative e PNRR/ Piano Nazionale Complementare n.6.557 del 25.03.2026;
- il D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 12.08.2026 avente ad oggetto:

“Assegnazione contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art.11 della Legge 9 dicembre n.431 – Anno 2026 – Determinazioni”;

- la Determinazione dell’Area Amministrativa n.180 del 14.08.2026.

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e fino al **17 settembre 2026**, i soggetti in possesso di tutti i requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché della vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora classificate, all’attribuzione del contributo, sempre fino ad esaurimento delle risorse, con decorrenza dal mese di gennaio 2026 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

Tale contributo sarà erogato nella misura delle risorse erogate dalla Regione Toscana e stanziare dal Comune di Campo nell’Elba, salvo le ulteriori determinazioni in merito adottate dal Comune.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione dello stesso, dei seguenti requisiti e condizioni:

1. essere cittadino :
 - italiano;
 - di uno Stato aderente all’Unione Europea;
 - di uno Stato non aderente all’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno. Nello specifico, i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
2. residenza anagrafica all’interno del territorio del Comune di Campo nell’Elba, nell’abitazione oggetto del contratto di locazione per cui si richiede il contributo.
3. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile, di proprietà privata o pubblica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con la registrazione annuale, salvo opzione per la “Cedolare Secca”, ai sensi dell’Art.3 del D.Lgs. 23/2011. Tale immobile deve essere ubicato nel Comune di Campo nell’Elba e adibito ad abitazione principale e deve essere corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, **non avente natura transitoria**. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l’alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell’alloggio stesso.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo

è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Al riguardo si specifica che:

- il contratto dovrà essere necessariamente intestato ad un componente del nucleo familiare richiedente, solo in caso di comprovate e documentate particolari circostanze di emergenza sociale, potranno essere accettati contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente,
- in caso di subentro nel contratto di locazione, la domanda può essere accettata, solo in presenza di dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'abitazione in cui si prende atto del subentro da parte del richiedente il contributo nonché di avvenuto pagamento dell'imposta di registro per subentro (modello F23 codice 110T o Modello F24);
- in caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto;
- nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del comune di Campo nell'Elba è necessaria la titolarità di un nuovo contratto di locazione purché sia stipulato e registrato o depositato per la registrazione; in tal caso dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione;
- qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica;

Si ricorda che nel caso il contratto fosse nel frattempo definitivamente scaduto (per i 4+4 8 anni e per i 3+2 5 anni già decorsi dalla data di inizio della locazione) ma contemplasse il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa al rinnovo dello stesso.

- 4 assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Campo nell'Elba. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- 5 assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **25.000,00** euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per

l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). I valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE ma il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- *coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;*
- *alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;*
- *alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.*

- 6 valore del patrimonio mobiliare non superiore a **25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
- 7 non superamento del limite di **40.000,00 euro** di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai sopra indicati punti 5 e 6;
- 8 possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti, i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato a favore del locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non siano ancora avviata la procedura di sfratto. Ai sensi della Legge 431/1998 come modificata dalla Legge 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:
 1. che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;
 2. che il locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando successivo.
 Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore al momento della domanda, pena l'esclusione.
 I contributi destinati ai conduttori, in caso di morosità, in analogia a quanto

già previsto per interventi economici finalizzati al mantenimento della locazione erogati dal Comune di Campo nell'Elba, vengono liquidati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.:

- 9 non percepire altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale (Ad es. contributi straordinari per gli inquilini morosi, contributo giovani, etc.). Ai sensi dell'art.3, punto 3.2, dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n.851 del 23.06.2025, **NEL CASO DI DOMANDE RELATIVE A NUCLEI FAMILIARI ALL'INTERNO DEI QUALI VI SIANO COMPONENTI CHE PERCEPISCONO L'ASSEGNO DI INCLUSIONE SOCIALE (ADI) IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I MESI NEI QUALI NON E' STATO PERCEPITO L'ASSEGNO DI INCLUSIONE. IN CASO DI ASSEGNO D'INCLUSIONE DI IMPORTO COMPLESSIVO UGUALE OD ECCEDE L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO MASSIMO TEORICO SPETTANTE, NON VERRA' EROGATO IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE. A TAL FINE IL RICHIEDENTE, NELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO, DEVE DICHIARARE:**
- **SE PERCEPISCE O MENO L'ASSEGNO DI INCLUSIONE SOCIALE**
 - **I MESI PER I QUALI LO PERCEPISCE**
 - **IL RELATIVO IMPORTO**
 - **PRODURRE IDONEA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE. IN MANCANZA DI TALE DOCUMENTAZIONE LA DOMANDA VERRA' ESCLUSA DALLA GRADUATORIA.**
- 10 Possesso di una certificazione ISE - ISEE (Indicatore della Situazione Economica - Indicatore della Situazione Economica Equivalente) i cui rispettivi valori, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, non risultino rispettivamente superiori a:
- **ISE € 32.724,49** (importo rivalutato annualmente)
 - **ISEE € 16.500,00** (limite per l'accesso all' ERP).

I valori ISEE/ISE e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159, e successive modificazioni e integrazioni, devono rientrare entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A":

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando: € **16.114,80**. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B":

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di € **32.724,49**. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non

superiore al limite per l'accesso all'E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito (€ 16.500,00).

Per i richiedenti che dichiarano **ISE “zero o incongruo”**, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione della dichiarazione “Allegato A” al presente avviso, accompagnata dalla relativa documentazione, come di seguito indicata per ciascuna casistica ammissibile:

- a. nel caso in cui il cittadino richiedente usufruisca di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali/Enti Assistenziali:
 - **dichiarazione Allegato A, a firma del richiedente**
 - **certificazione/relazione, rilasciata dal Servizio Assistenza Sociale o altro Ente Assistenziale;**
- b. nel caso in cui il cittadino provveda al pagamento dell'affitto con redditi non soggetti alla dichiarazione ISE/ISEE (es. assegni sociali, pensioni di guerra, rendite INAIL, assegni d'accompagnamento), redditi da attività di lavoro subordinato o parasubordinato sino ad € 8.000,00, o redditi da attività di lavoro autonomo sino ad € 4.800,00:
 - **dichiarazione Allegato A, a firma del richiedente**
- c. nel caso in cui il cittadino richiedente non usufruisca di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali:
 - **dichiarazione Allegato A, a firma del richiedente**
 - **dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico, effettuata direttamente sull'Allegato A a firma di tale soggetto**
 - **dichiarazione dei redditi di colui che presta l'aiuto economico**
 - **documento di identità di colui che presta l'aiuto economico**

Si specifica che nella fascia “ISE zero” sono compresi i cittadini richiedenti in possesso di certificazione ISE pari al valore 0, oppure con un valore incongruo rispetto al canone di locazione per il quale viene richiesto il contributo, precisando che per **ISE incongruo** si intende un valore inferiore o uguale al canone annuale, al netto degli oneri accessori.

Gli uffici comunali possono verificare nella DSU l'esistenza di redditi tali da giustificare il pagamento del canone.

- 11 Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di alloggi di edilizia residenziale agevolata;

- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e di 2° grado;

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica.

In particolare il nucleo risulta composto dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e a suo carico ai fini della certificazione ISE/ISEE.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto cui lo studente è fiscalmente a carico.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, e per il convivente more uxorio devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza di separazione. In caso di separazione legale del richiedente dovranno essere indicati gli estremi di omologazione, da parte del Tribunale, della sentenza di separazione.

Art.3

Determinazione della situazione economica e patrimoniale – Accesso alle fasce di reddito

I richiedenti verranno suddivisi in due fasce di reddito ai sensi dell'art.1 del Decreto Ministero LL.PP. 7 giugno 1999, in base alla certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore **ISE**, come da attestazione ISE/ISEE in corso di validità, uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, pari a **€ 16.114,80**
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore **ISE**, come da attestazione ISE/ISEE in corso di validità, compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 e l'importo di **€ 32.724,49**
- Valore **ISEE**, non superiore a **€ 16.500,00**, cioè al vigente limite per l'accesso all'ERP
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Art. 4

***Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità
e documentazione da produrre obbligatoriamente***

Sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt.46 e 47 del D.P.R.445/00 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando con esclusione delle seguenti certificazioni che dovranno essere **obbligatoriamente** prodotte contestualmente alla domanda:

- a. attestazione **ISE/ISEE 2026**
- b. copia del contratto di locazione e della documentazione comprovante le avvenute registrazioni annuali (in alternativa alle registrazioni annuali il locatore potrà aver optato per la “cedolare secca”: in questo caso sarà necessario produrre la nota del locatore stesso in merito)
- c. copia delle certificazioni di avvenuto pagamento del canone relative almeno ai primi sei mesi dell’anno 2026
- d. nel caso risultino titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità pro-quota di diritti reali deve esserne documentata la non disponibilità
- e. nel caso di valore ISE “zero” o inferiore al canone pagato, deve essere allegata la documentazione dettagliatamente elencata all’art.1 punto 10
- f. certificazione rilasciata della competente autorità nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92
- g. nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando dovrà essere presentata idonea documentazione
- h. copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità

I beneficiari del contributo, per dimostrare l’effettivo pagamento del canone di locazione relativo al periodo gennaio – dicembre 2026, dovranno presentare al Comune di Campo nell’Elba, ENTRO E NON OLTRE IL 31 gennaio 2027, le ricevute di pagamento in regola, o bonifici bancari e postali con l’indicazione del nominativo dell’intestatario del contratto di locazione, della causale del versamento, del nominativo del locatore beneficiario.

In caso di mancata rendicontazione del pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti.

Il contributo verrà erogato esclusivamente sulla base della documentazione presentata.

GLI UFFICI COMUNALI NON SONO TENUTI AD ALCUNA FORMA DI SOLLECITO E NON PROVVEDERANNO A CONTATTARE I SINGOLI RICHIEDENTI.

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato D.P.R. n.445/00.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle **sanzioni penali** espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 5

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate esenti da bollo e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali – del Comune di Campo nell'Elba.

Detti moduli sono distribuiti presso l'Area Amministrativa - Servizi Sociali del Comune di Campo nell'Elba oppure sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Campo nell'Elba all'indirizzo: www.comune.camponellelba.li.it

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la documentazione richiesta, complete di tutti i dati necessari per i conteggi e indicanti l'indirizzo ed un recapito telefonico onde consentire eventuali comunicazioni relative al bando.

Le domande dovranno pervenire entro il giorno: 17 settembre 2026, con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Campo nell'Elba - tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario: 10.00-12.00;
- consegna diretta presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campo nell'Elba nei giorni di martedì e mercoledì con orario 10.00 - 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0565 - 979333;
- invio al Comune di Campo nell'Elba tramite pec all'indirizzo: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it;
- trasmissione per posta tramite raccomandata postale a/r. **Le domande inoltrate con questa modalità dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza del 17 settembre 2026**; tale termine è perentorio e pertanto l'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o

forza maggiore.

Coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti, se intendono concorrere, dovranno presentare regolare domanda di partecipazione al bando.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campo nell'Elba (telefono 0565/979333 – 0565/979304).

Art. 6 **Calcolo del contributo**

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante dalla certificazione ISE al momento di presentazione della domanda, determinata ai sensi della vigente normativa, sulla base di quanto specificato al precedente art.3.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 5.12.2013 e ss.mm.ii. secondo i seguenti parametri:

a) per i nuclei familiari collocati nella **fascia A** (valore ISE del nucleo familiare non superiore a € 16.114,80), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui.

b) per i nuclei familiari collocati nella **fascia B** (valore ISE del nucleo familiare compreso tra € 16.114,80 e € 32.724,49 e valore ISEE non superiore € 16.500,00) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al primo gennaio 2026).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune di Campo nell'Elba, successivamente alla data di scadenza del bando, si terrà conto anche dei canoni riferiti al nuovo contratto regolarmente registrato da documentare al comune entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'Ufficio procederà a rideterminare eventualmente l'importo del contributo spettante in caso di diminuzione dell'importo del canone di locazione, mentre in caso di aumento dell'importo il contributo rimarrà invariato.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

L'entità del contributo attribuito non potrà comunque essere inferiore ad € 200,00.

Art.7

Formazione e pubblicazione delle graduatorie

a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campo nell'Elba procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità. Saranno escluse le domande dei soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

b) Formazione delle graduatorie provvisorie

Il Comune di Campo nell'Elba sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, oltre alle autonome risorse stanziare con fondi propri, provvederà alla formazione della graduatoria relativa ai richiedenti residenti nel Comune di Campo nell'Elba, articolandole nelle seguenti fasce e secondo i criteri di cui all'art.6:

◇ **FASCIA "A"**: valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 (pari a € 16.114,80), partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

◇ **FASCIA "B"**: valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 e l'importo di € 32.724,49 partendo dalla maggiore incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (Limite per l'accesso all'ERP).

Le graduatorie provvisoria, con l'indicazione del nome del responsabile del procedimento, nonché delle modalità previste per eventuali ricorsi, è pubblicata in forma anonima per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Campo nell'Elba.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Comune di Campo nell'Elba entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio.

A seguito della valutazione dei ricorsi il competente servizio provvederà ad approvare la graduatoria definitiva che sarà successivamente pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

c) Formazione Graduatorie Generali Definitive:

Le Graduatorie Generali Definitive saranno quelle risultanti dall'esito dei ricorsi e dalla collocazione sequenziale dei concorrenti secondo l'ordine di priorità: Fascia "A", Fascia "B".

La Graduatoria Generale Definitiva, così determinata, è:

- approvata con Determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba;
- pubblicata in forma anonima all'Albo Pretorio Comunale;
- inviata alla Regione Toscana entro e non oltre il termine perentorio che la stessa Regione Toscana provvederà a determinare.

La Graduatoria definitiva rappresenta il fabbisogno del Comune di Campo nell'Elba; sulla

base di tale dato, la Regione provvederà all'attribuzione del Fondo spettante al Comune per l'esercizio successivo in quanto il trasferimento per il corrente anno è già stato determinato e liquidato.

Art. 8

Esclusione dalla graduatoria

Pena l'esclusione dal bando, le domande di partecipazione dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti e le condizioni richiesti dal bando. Alle domande dovrà essere allegata tutta la documentazione di cui all'art. 4.

NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE PRIVE DI UNO O PIU' ALLEGATI PREVISTI DAL PRESENTE BANDO.

Art. 9

Validità della graduatoria

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2026, e cessa al 31/12/2026.

Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del territorio del Comune di Campo nell'Elba, avvenuto tra il 01.01.2026 e la data di scadenza del bando, dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure l'importo dello stesso affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata

conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Art. 10

Erogazione del contributo

Il Comune di Campo nell'Elba eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione della documentazione che attesta l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie generali definitive, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, nonché degli stanziamenti messi a disposizione per la medesima finalità dal Comune.

Qualora i fondi complessivi risultino insufficienti a coprire l'intero fabbisogno delle fasce A e B, il contributo sarà erogato in percentuale inferiore al 100%, secondo una ripartizione proporzionale che quest'organo si riserva di quantificare una volta conosciuta con precisione l'entità dei fondi.

In ogni caso la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo.

I CONCORRENTI, BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO, SONO TENUTI A PRESENTARSI ENTRO IL 31.01.2027 PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DEI CANONI DELL'INTERO ANNO E DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE ANNUALE. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 31 GENNAIO 2027.

LA MANCATA PRESENTAZIONE, NEI TERMINI SOPRA INDICATI, ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO DEL MATERIALE RICHIESTO, COMPORTA LA DECADENZA DAL RELATIVO BENEFICIO (SENZA ULTERIORI AVVISI).

Art. 11

Riscossione del contributo

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante recandosi direttamente presso l'Agenzia della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa sita in Marina di Campo o mediante accredito del contributo assegnato su conto intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda; all'atto della presentazione dell'istanza stessa dovrà essere indicata la forma di pagamento richiesta, corredata di tutte le relative indicazioni.

In caso di accredito su conto corrente, l'eventuale contributo assegnato, potrà avvenire solo su conto intestato o cointestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN (Internazionale Bank Account Number) dovrà essere indicato nelle domanda.

I richiedenti hanno, l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale, eventuali variazioni di residenza o domicilio.

Il contributo erogato sarà soggetto, d'ufficio, a compensazione qualora vi siano insoluti con il Comune di Campo nell'Elba.

Art. 12 ***Casi particolari***

I richiedenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali variazioni di residenza o domicilio.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune, sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato da presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio 2026.

Art. 13 ***Controlli e sanzioni***

Così come previsto dalla normativa vigente gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 14 ***Norme finali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e decreti attuativi, alla L.R.T. 2/2019 ed alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020, così come modificata ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 23.06.2025 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.154 del 16.02.2026.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON LA PRESENTE DOMANDA, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Campo nell'Elba, in qualità di titolare (con sede in Piazza Dante Alighieri n. 1, Cap. 57034, Livorno; Email: posta@comune.camponellelba.li.it; PEC: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it; Centralino: 0565979311), tratterà i dati personali conferiti con la domanda di contributo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal presente bando, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istanza/comunicazione al titolare. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e allo svolgimento della procedura e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare espressamente designati, e saranno trasmessi a Regione Toscana o ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare (Avv.to Corà Nadia - Responsabile della Protezione dei dati personali, con sede in via San Martino n. 8/b, Cap. 46049, Volta Mantovana (MN); Email RPD: consulenza@entionline.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Il Responsabile designato dal titolare per il trattamento dei dati personali per la procedura di cui al presente bando è la Dr.ssa Agnese Mazzanti in qualità Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba.

Marina di Campo, 17 agosto 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr.essa Agnese Mazzanti
